

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.71 DEL 28/07/2020

Oggetto: ART.181 D.L. N.34/2020 “SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO” - ATTO D’INDIRIZZO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.181 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.77/2020, che prevede l’esonero parziale dal pagamento di TOSAP e COSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico, per il periodo 1° maggio-31 ottobre 2020, ed il ristoro per i Comuni del minor gettito a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno;

CONSIDERATO che la predetta disposizione, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il D.P.C.M. 10/04/2020 e che solo successivamente hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19 stabilite dal Governo;

DATO ATTO che sono destinatarie dell’esonero dal pagamento le imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della L. n.287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’art.4, comma 3 quater, del D.L. n.162/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.8/2020, con riferimento al pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. n.507/1993 e del Canone di cui all’art.63 del D. Lgs. n.446/1997 e che, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.5 della citata L. n.287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili),
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili),
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili,
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTA la nota d’indirizzo ANCI prot. n.41/VSG/sd ad oggetto “Articolo 181 D.L. n.34/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” la quale afferma *“Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. La motivazione logico-giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si*

produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal legislatore”;

CONSIDERATO altresì che il citato art.181, al comma 2 - sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo - per un periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n.160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972;

VISTA la citata nota d'indirizzo ANCI prot. n.41/VSG/sd la quale sull'argomento afferma *“La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione. In particolare, si ritiene che la deroga all'imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio. Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della Strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi”;*

VISTO infine l'art.264 del predetto D.L. n.34/2020 che introduce, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini ed imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'art.18 della L. n.241/1990 ed al D.P.R. n.445/2000, consentendo alle amministrazioni precedenti una verifica a campione, anche *ex post*, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore;

CONSIDERATO, pertanto, che il combinato disposto dell'art.181 e dell'art.264, commi 1 e 2, in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000; CONSIDERATO quindi che è possibile, per i Comuni, emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante i seguenti stati di fatto e condizioni:

- a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n.495/1992), del Regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti, etc.,
- b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale,
- c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico,
- d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc.,

e con allegata la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento;

DATO ATTO inoltre che - poiché la disciplina innovativa contenuta nella citata norma contiene già l'esonero dal pagamento di COSAP e TOSAP da parte degli aventi diritto

individuati dalla norma stessa, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - non vi è necessità dunque di alcun atto amministrativo da parte del Comune;

RITENUTO quindi opportuno - in considerazione del fatto che le innovazioni normative di una disciplina di settore non richiedono che una presa d'atto da parte dell'Ente destinatario delle stesse - fornire unicamente indicazioni operative agli Uffici preposti che ne rendano immediata l'operatività trattandosi, in questo caso, di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato e dall'altro a contenere il contagio da Covid-19 per il rispetto delle linee guida previste dalla vigente normativa;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, trattandosi di mero atto d'indirizzo non necessita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di prendere atto delle innovazioni normative della disciplina di settore dettagliatamente citate in premessa e qui integralmente richiamate;
- 3) di fornire agli Uffici preposti il seguente atto d'indirizzo, e nel dettaglio, le seguenti indicazioni operative, unicamente ai fini organizzativi interni, in relazione alla procedura semplificata i cui presupposti giuridici sono già individuati dalla normativa vigente citata in premessa:
 - a) l'esonero dal pagamento, previsto per il periodo 1° maggio-31 ottobre 2020, di cui al comma 1 dell'art.181 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.77/2020, trova applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, così come evidenziato dall'ANCI nella nota d'indirizzo prot. n.41/VSG/sd,
 - b) il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse - per un periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - è caratterizzato da una procedura "speciale" che prevede, ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, l'invio di una semplice domanda, nella forma dell'autocertificazione, per via telematica, all'Ufficio competente, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n.160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972,
 - c) la domanda deve essere presentata utilizzando il modello che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il ristoro al Comune delle minori entrate, ai sensi dell'art.181, comma 1-quater, del D.L. n.34/2020, nel testo vigente, avverrà a valere sul fondo di dotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.